

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 aprile 2023, in videoconferenza con la Dr.ssa Debora Postiglione della Divisione IV della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è tenuta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto, ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015, richiesto dalla Società TEDESCHI SRL, finalizzato alla proroga della CIGS per contratto di solidarietà di cui all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Hanno partecipato:

- Per la Regione Lazio: i Dottori Stefano Parducci e Francesca Mazzetti;
- Per la SOCIETÀ: il Dott. Leonardo Traino;
- Per FILT CGIL: Maria Ippolito;
- Per FIT CISL: Giorgio Ghiglione;
- Per UILTRASPORTI: Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;
- Per UGL FERROVIERI: Alessandro Di Lorenzo;
- Per SLM FAST CONFASL: Sabrina Mancini;
- Per SALPAS ORSA: Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza.

### PREMESSO CHE

- a) In data 3 novembre 2022, la Società TEDESCHI SRL e le OO.SS. di categoria hanno sottoscritto, presso il Ministero del Lavoro, un verbale di accordo per il ricorso alla proroga del trattamento di CIGS per contratto di solidarietà ex art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/15, a decorrere dal 1° novembre 2022 sino al 16 marzo 2023.
- b) La Società, con nota prevenuta a questo Ufficio in data 21/03/2023, ha presentato richiesta di incontro per la sottoscrizione dell'accordo governativo finalizzato alla concessione di un ulteriore periodo di proroga della CIGS per contratto di solidarietà di cui al citato art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015 e, pertanto, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti interessate per la riunione odierna.
- c) La Società ha evidenziato le difficoltà che investono l'attività svolta presso l'unità aziendale: "Interno stazione tratta ferroviaria Ponte Galeria/Roma – Tuscolana/Capranica/Civitavecchia" ed "Interno stazione tratta ferroviaria Ciampino/Cassino – Ciampino/Albano" e la conseguente necessità per la Società di dover far fronte ad una situazione di criticità tale da giustificare il ricorso ad un ulteriore periodo di proroga della CIGS per contratto di solidarietà, a fronte di una situazione di eccedenza quantificata in n. 16 unità lavorative.
- d) A fronte di quanto sopra rappresentato ed al fine di proseguire nella gestione delle criticità aziendali nell'ottica di una prosecuzione dell'attività e della contestuale salvaguardia dei livelli occupazionali, le Parti hanno concordato sulla necessità del ricorso alla proroga del contratto di solidarietà ex art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto, ritenendo soddisfatti tutti i requisiti di cui alle circolari ministeriali n. 16 del 29 ottobre 2018, n. 18 del 22/11/2018, n. 6 del 03/04/2019, n. 1 del 03/01/2022 e n. 6 del 18/03/2022.

- e) La Regione Lazio, presente all'incontro, ha dichiarato la disponibilità della Regione a proseguire con le misure di politica attiva del lavoro da adottare nei confronti dei lavoratori posti in CdS.

#### VISTO

- ✓ l'art. 1, comma 133, della legge n. 205/2017 che introduce l'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;
- ✓ l'art. 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 di modifica all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;
- ✓ le circolari ministeriali n. 2 del 7 febbraio 2018, n. 16 del 29 ottobre 2018, n. 18 del 22 novembre 2019, n. 6 del 03/04/2019 e n. 1 del 3/1/2022;
- ✓ l'articolo 1, comma 129, della Legge 234/2021.

#### TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) TEDESCHI SRL presenterà, ai sensi dell'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, istanza di un ulteriore periodo di proroga del trattamento di CIGS per contratto di solidarietà, a decorrere dal 17 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023.
- 3) Il C.C.N.L. applicato è quello dell'area della Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii.; l'orario di lavoro contrattuale è pari a 38 ore settimanali così come previsto dal CCNL di categoria applicato dalla società.
- 4) Il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà richiesto nei confronti di un numero massimo di 68 unità lavorative, di cui n. 40 unità lavorative operanti sulla tratta ferroviaria Ponte Galeria/Roma – Tuscolana/Capranica/Civitavecchia e n. 28 unità lavorative operanti sulla tratta ferroviaria Ciampino/Cassino – Ciampino/Albano.
- 5) Le Parti concordano su una percentuale di riduzione media oraria, parametrata su base settimanale, pari al 12% dell'orario di lavoro. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro, nell'arco dell'intero periodo considerato, non supererà il 90%.
- 6) L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:
  - giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
  - riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
- 7) Ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D. Lgs. 148/2015, è prevista la possibilità di derogare in diminuzione la riduzione dell'orario di lavoro per soddisfare temporanee esigenze di maggiore lavoro.
- 8) L'Azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- 9) La Società ha quantificato l'onere a copertura dell'utilizzo della proroga del contratto di solidarietà in un importo di spesa pari a euro di euro 121.487,52.
- 10) Le Parti si impegnano a incontrarsi periodicamente, su richiesta di una delle stesse, per una verifica sull'attuazione della proroga del Contratto di Solidarietà.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso l'esame congiunto e di aver raggiunto l'accordo di cui all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara esperita, con esito positivo, la procedura di esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al termine del confronto tra le Parti, trasmetterà tempestivamente il presente accordo alla Divisione IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione per i successivi adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE LAZIO

TEDESCHI SRL

OO.SS.